

LA NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

E' entrata in vigore la legge 30 luglio 2002 (detta comunemente FINI – BOSSI).

La legge in questione disciplina l'immigrazione ed il lavoro dei cittadini stranieri non appartenenti all'unione europea.

Il testo di legge interviene con parziali modifiche sulla normativa esistente data dal DLGS 25.7.1998 n.286 che seguiva alla legge 6.3.1998 n.40 (TURCO – NAPOLITANO).

Per quanto riguarda la tutela basilare dei diritti degli immigrati, la nuova legge non impone sostanziali mutamenti di indirizzo.

Anche per quanto riguarda l'ingresso dello straniero in territorio italiano, esso continua ad essere subordinato all'esigenza di un visto e del relativo permesso di soggiorno.

Esistono sempre le c.d. Quote di ingresso per motivi di lavoro. E' stabilita una corsia preferenziale per quei paesi che abbiano concluso con l'Italia accordi in tema di regolamentazione delle migrazioni, privilegiandosi altresì gli immigrati di origine italiana.

L'articolo 27 esclude dalla necessità di rientrare nei flussi programmati tutta una serie di lavoratori di difficile reperimento sul mercato, tra cui dirigenti, personale infermieristico.

L'articolo 5 della legge di riforma, obbliga lo straniero che richiede il permesso di soggiorno a sottoporsi a *rilevi fotodattiloscopici* (impronte digitali).

Più rilevanti sono le modifiche per quanto riguarda il permesso per lavoro subordinato.

La concessione di tale permesso è infatti subordinata al **Contratto di soggiorno**.

Si tratta di una sostanziale novità.

Il contratto viene concluso tra il cittadino italiano che assume lo straniero extracomunitario e quest'ultimo.

La sede per la definizione del contratto è stabilita nello **Sportello Unico per l'emigrazione costituito presso la Prefettura**.

Il contratto dovrà contenere la previsione di un alloggio con requisiti minimi per alloggiare lo straniero e l'impegno del datore di lavoro ad accollarsi le spese per il rimpatrio dello straniero medesimo. Nell'atto dovranno essere altresì indicati gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro con l'impegno del datore di lavoro a comunicare agli organi competenti ogni mutamento del medesimo.

Alla stipula del contratto fa seguito la comunicazione dei relativi dati all'INPS ed alla Prefettura.

Gli adempimenti avvengono ad opera dello sportello unico che comprende anche funzionari dell'INPS e di altri organi competenti.

Lo straniero può essere assunto nominativamente o sulla base di apposite liste predisposte presso gli stati che abbiano in corso con il nostro paese accordi per regolamentare i flussi di ingresso.

Prima dell'assunzione, lo sportello unico comunica al Centro per l'Impiego i dati affinché con tutti i mezzi anche via Internet, si verifichi se vi siano richieste di occupazione della posizione da parte di cittadini italiani. Decorso ventigiorni, si darà corso all'assunzione del cittadino extracomunitario.

La legge in questione continua a prevedere la possibilità del rilascio della carta di soggiorno dopo 6 anni, anziché 5 come con la precedente normativa).

La legge stessa prevede la possibilità di ricongiungimento per i familiari, escludendo però i parenti entro il terzo grado e limitandosi ai figli minori ed ai genitori e figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Il permesso di soggiorno inoltre è sottoposto a termini di 9 mesi per i lavoratori stagionali, 1 anno per quelli a tempo determinato, 2 anni per quelli a tempo indeterminato. Il permesso per lavoro dovrà essere rinnovato a pena di espulsione 90 giorni prima della sua scadenza.

E' consentito l'ingresso ed il relativo permesso anche per esercitare attività di lavoro autonomo, dimostrando presso l'autorità consolare italiana all'estero di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per esercitare detta attività (disponibilità economica, abitazione eventuale abilitazione).

In caso di espulsione è stabilito che il rimpatrio avviene normalmente coattivamente mediante accompagnamento.

La legge non tocca il tema delle molteplici forme di lavoro para-subordinato, quali la prestazione coordinata continuativa, certe forme di lavoro in cooperativa, che potrebbero interessare molti lavoratori stranieri e che, nel silenzio legislativo, vengono accomunate in maniera impropria al lavoro autonomo.

Problemi applicativi potrebbero altresì sorgere per le agenzie del lavoro interinale, qualora non assumano stabilmente i lavoratori da inviare in missione presso le aziende utilizzatrici.